

Terminale GNL Adriatico S.r.l.



**Procedura
Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)**

INDICE

1	Scopo e campo di applicazione	3
2	Riferimenti	4
3	Definizioni e abbreviazioni	5
3.1	Definizioni	5
3.2	Abbreviazioni	6
4	Responsabilità	6
5	Disposizioni generali	7
6	Oggetto delle segnalazioni	7
7	Il procedimento delle segnalazioni	8
7.1	Il Gestore dei canali di segnalazione interna	8
7.2	Canali di segnalazioni interne mediante il sistema informatizzato (Piattaforma online)	9
7.2.1	Segnalazione interna mediante forma scritta	9
7.2.2	Segnalazione interna mediante forma orale	10
7.2.3	Segnalazione interna mediante incontro diretto	11
7.3	Canale di segnalazioni esterno (Piattaforma ANAC)	11
7.4	Divulgazioni pubbliche	12
7.5	Denuncia alle Autorità nazionali competenti	13
7.6	Uso di canali rispetto alla tipologia di informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate	13
7.7	Analisi della Segnalazione: il processo end-to-end	13
8	Tutele e responsabilità del segnalante dei dati personali	14
8.1	Condizioni per la protezione della persona segnalante	14
8.1.1	Riservatezza dei dati personali	15
8.1.2	Misure tecnico organizzative di sicurezza a garanzia della riservatezza	16
8.2	Divieto di ritorsione del segnalante	17
9	Limitazioni delle responsabilità del segnalante	18
10	Archiviazione della documentazione	19
11	Sanzioni	20

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive le attività, i ruoli e le relative responsabilità ai fini della corretta applicazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia in ambito pubblico, sia privato, nonché del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che prevede ulteriori modalità relative alla protezione delle persone segnalanti violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali.

In particolare, ai sensi della vigente disciplina:

- i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere l’attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell’integrità dell’ente e in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- le segnalazioni di condotte illecite devono essere circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- i sistemi disciplinari dei Modelli organizzativi devono prevedere, tra l’altro, sanzioni nei confronti del segnalante quando ne venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, nonché sanzioni verso coloro che compiano atti di ritorsione nei confronti del segnalante, o che abbiano violato l’obbligo di riservatezza previsto dalla normativa;
- gli stessi Modelli devono prevedere il divieto di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei whistleblower nell’ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Con la presente procedura, si vuole dare attuazione alle modifiche introdotte nel Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/01 descrivendo i criteri adeguati all’esercizio delle predette segnalazioni, in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice dell’organizzazione ad essere promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata, nell’ottica di diffondere l’importanza delle segnalazioni.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 24/2023, la presente Procedura fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Al fine di garantire adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con la Società, la presente Procedura è pubblicata sia nella sezione Intranet, che sul sito istituzionale della Società.

2 Riferimenti

Normativa

- D.lgs. n. 231 del 2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, armonizzato dal D.lgs. n. 101/2018;
- Legge 30/11/2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63). – Attuazione della predetta direttiva (UE) 2019/1937;
- Parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva, adottato con provvedimento dell’11 gennaio 2023, n. 1.;
- Parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di Linee guida dell’ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Linee Guida e Circolari

- Delibera numero 469 del 9 giugno 2021: Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Documenti Aziendali

- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231 del 2001;
- Codice Etico di Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- Irregularity Reporting Procedure.

3 Definizioni e abbreviazioni

3.1 Definizioni

La terminologia adottata nella stesura della presente Procedura è conforme a quella indicata nelle norme D.lgs. n. 231/2001, D.lgs. n. 81/2008, D.lgs. n. 152/2006, D.lgs. n. 24/2023.

Canali	Canali di comunicazione individuati attraverso cui veicolare le segnalazioni.
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.
Destinatario	Il soggetto o organo dell'organizzazione deputato a ricevere le segnalazioni.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Funzione	La funzione aziendale coinvolta nel processo.
Gestore della segnalazione	Il soggetto deputato a ricevere, istruire e valutare le segnalazioni.
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalato	Il soggetto a cui il Segnalante attribuisce l'azione commissiva o omissiva del fatto illecito/irregolarità rappresentata nella segnalazione.
Segnalante o whistleblower	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Segnalazione	La comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo 7.2.

Segnalazione esterna	La comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno ANAC di cui al paragrafo 7.3.
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Società	Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Soggetti destinatari della presente procedura	Chiunque abbia, abbia avuto o avrà un rapporto professionale di qualsiasi natura (ad esempio dipendenti, pensionati, personale partecipante a processi di selezione, operatori economici, tirocinanti, consulenti, liberi professionisti...) con la Società e sia venuto a conoscenza di informazioni su violazioni acquisite in ambito lavorativo con la stessa.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, o violazioni del modello organizzativo, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione europea, con esclusione delle contestazioni di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3.2 Abbreviazioni

CdA	Consiglio di Amministrazione
Compliance Officer	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01

4 Responsabilità

CdA	<ul style="list-style-type: none"> • Approva la Procedura Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing); • Con cadenza annuale, viene informato sulle risultanze dell'attività svolta in relazione alle segnalazioni ricevute.
Advisor Esterno	<ul style="list-style-type: none"> • Prende in carico la segnalazione, svolge una prima istruttoria e, qualora necessario, chiede ulteriori informazioni al Segnalante o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione; • Gestisce il processo di accertamento ed istruttoria; • Cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni, tramite un apposito report ovvero una relazione sull'attività di indagine espletata ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto.
Compliance Officer	<ul style="list-style-type: none"> • Viene notificato dell'avvenuta segnalazione; • Gestisce l'eventuale fase d'istruttoria in caso di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o quali violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società ; • Supervisiona il processo in qualità di attuatore del modello di organizzazione e gestione; • Riceve gli esiti della segnalazione; • Riceve notifica della chiusura del processo; • Trasmette gli esiti dell'attività di indagine espletata al Consiglio di Amministrazione e ai soggetti titolari del potere sanzionatorio.

5 Disposizioni generali

Nessun soggetto destinatario della presente procedura potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del Modello Organizzativo, del Codice Etico, della presente Procedura e dei documenti in essa richiamati.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dalla Procedura e/o che si prestano a dubbi o interpretazioni/applicazioni, tali da originare gravi e obiettive difficoltà di applicazione della Procedura medesima, ciascun destinatario della presente Procedura è tenuto a rivolgersi al Gestore delle segnalazioni per ricevere le opportune indicazioni.

Ciascun soggetto interno o esterno, coinvolto nelle attività descritte dalla presente Procedura, è responsabile della veridicità, autenticità della documentazione e delle informazioni rese.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del Codice Civile.

6 Oggetto delle segnalazioni

La procedura si prefigge l'obiettivo di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, e disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Possono essere oggetto di segnalazione interna le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni del Modelli di organizzazione e gestione della Società.

Non sono incluse le irregolarità, ma possono comunque costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) D.lgs. n. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazioni interne o esterne, di divulgazione pubblica, di denuncia, le violazioni del diritto dell'Unione Europea, compresi: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ai sensi dell' art. 325 del TFUE sulla lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4); atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5); nonché atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Sono escluse dal campo di applicazione delle segnalazioni (whistleblowing):

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate¹;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

In ogni caso, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

Si evidenzia che resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE riguardo:

- le informazioni classificate;
- il segreto professionale forense e medico;
- la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- le norme di procedura penale, l'autonomia e indipendenza della magistratura;
- la difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- l'esercizio dei diritti dei lavoratori.

7 Il procedimento delle segnalazioni

7.1 Il Gestore dei canali di segnalazione interna

La Società ha individuato, quale Gestore delle segnalazioni interne, un Advisor esterno, cui sono affidate tutte le fasi di gestione della segnalazione.

In caso di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o quali violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società, ovvero in caso di dubbio sulla rilevanza, il Gestore richiederà il supporto del *Compliance Officer* ai fini dell'istruttoria.

Il *Compliance Officer* svolgerà l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, osservando l'obbligo di riservatezza, e comunicherà al Gestore l'esito delle verifiche e le azioni proposte, così che il Gestore possa fornire riscontro al Segnalante nei termini di legge.

¹ Sono quindi escluse, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Per assicurare un adeguato e corretto flusso informativo tra il Gestore e il *Compliance Officer*, ed al fine di tenere traccia e monitorare in maniera puntuale le segnalazioni ricevute nel periodo, il Gestore è tenuto ad inviare con cadenza trimestrale al *Compliance Officer* un *report* di sintesi delle segnalazioni.

7.2 Canali di segnalazioni interne mediante il sistema informatizzato (Piattaforma online)

La Società, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 24/2023 e dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto n. 231/2001, ha istituito dei canali di segnalazione interna, in forma scritta e orale, attraverso l'adozione di modalità informatiche (piattaforma *on line*).

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso un sistema di messaggistica vocale integrato all'interno della summenzionata piattaforma, ovvero su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Tutti i canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia², la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Vi è la possibilità di effettuare segnalazioni che non consentano di identificare il loro autore, le cd. "segnalazioni anonime". Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente. Tuttavia, la segnalazione anonima, oltre a comportare maggiori difficoltà di accertamento, può comunque determinare in capo al segnalante il rischio di eventuali ritorsioni, senza, però, permettere all'organizzazione di apprestare gli appositi strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione confidenziale.

Le segnalazioni possono essere effettuate, in forma scritta e/o orale, attraverso la piattaforma informatica online, alla quale si può accedere mediante il link

<https://whistleblowersoftware.com/secure/TerminaleGNLAdriaticoSrl>, tramite la pagina web della Società.

7.2.1 Segnalazione interna mediante forma scritta

Una volta effettuato l'accesso tramite il link sopra menzionato, il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione in forma scritta o in forma orale. Nel caso di una segnalazione in forma scritta,

² Scrittura convenzionale segreta, decifrabile solo da chi sia a conoscenza del codice.

è richiesto al segnalante di specificare se intende rivelare la propria identità al Gestore, oppure rimanere anonimo.

Il segnalante, una volta avviato il processo, è tenuto a compilare un modulo dettagliato articolato su più pagine, fornendo tutte le informazioni richieste e, se del caso, allegando documenti e/o file probanti il fatto oggetto di segnalazione. Al termine di questa procedura, viene generata una password (key code), scaricabile anche in formato PDF, mediante la quale il segnalante può, successivamente, accedere alla segnalazione attraverso la piattaforma. Questa opzione consente al segnalante di accedere al sistema di messaggistica interna tra lui e il Gestore della segnalazione per prevenire eventuali omissioni o per allegare ulteriori documenti o informazioni sviluppatasi dopo la presentazione iniziale, al fine di specificare e circostanziare al meglio i fatti. Inoltre, viene data la possibilità al segnalante di inserire la propria e-mail per l'invio di eventuali notifiche in caso di cambiamenti rilevanti come, ad esempio, la ricezione di messaggi da parte del responsabile e l'aggiornamento dello stato di avanzamento.

Il Gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante esclusivamente tramite la piattaforma, e, ove necessario, potrà richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute. È inoltre incaricato di inviare una notifica di ricezione della segnalazione entro 7 giorni, nonché un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Gestore, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta, ad esempio derubricando la segnalazione a mero episodio interno riconducibile alle fattispecie di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante³. In tal caso, né dà notizia al segnalante attraverso la piattaforma, esplicitando le motivazioni.

7.2.2 Segnalazione interna mediante forma orale

Una volta effettuato l'accesso tramite il link sopra menzionato, il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione in forma scritta o in forma orale. Nel caso di una segnalazione in forma orale, è richiesto al segnalante di specificare se desidera mantenere la propria voce oppure attivare la modalità di distorsione, così da non essere riconoscibile, nonché scegliere se renderla confidenziale, rivelando la propria identità al Gestore, oppure di rimanere anonimo.

Il segnalante, una volta avviato il processo, è tenuto a compilare un modulo dettagliato articolato su più pagine, fornendo tutte le informazioni richieste e, se del caso, allegando documenti e/o file probanti il fatto oggetto di segnalazione. Al termine di questa procedura, viene generata una password (key code), scaricabile anche in formato PDF, mediante la quale il segnalante può, successivamente, accedere alla segnalazione attraverso la piattaforma. Questa opzione consente al segnalante di accedere al sistema di messaggistica interna tra lui e il gestore della segnalazione per prevenire eventuali omissioni o di allegare ulteriori documenti o informazioni sviluppatasi dopo la presentazione iniziale, al fine di specificare e circostanziare al meglio i fatti. Inoltre, viene data la possibilità al segnalante di inserire la propria e-mail per l'invio di eventuali notifiche in caso di cambiamenti rilevanti come, ad esempio, la ricezione di messaggi da parte del responsabile e l'aggiornamento dello stato di avanzamento.

³ Rif. paragrafo 6.

Il Gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante esclusivamente tramite la piattaforma, e, ove necessario, potrà richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute. È inoltre incaricato di inviare una notifica di ricezione della segnalazione entro 7 giorni, nonché un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Gestore, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta, ad esempio derubricando la segnalazione a mero episodio interno riconducibile alle fattispecie di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. In tal caso, né dà notizia al segnalante attraverso la piattaforma, esplicitando le motivazioni.

7.2.3 Segnalazione interna mediante incontro diretto

Nel caso in cui il segnalante desideri effettuare una segnalazione orale mediante incontro diretto, deve esplicitamente indicarlo nella piattaforma online (al link sopra menzionato). Il Gestore della segnalazione provvederà a fissare un incontro entro un termine ragionevole, nel rispetto di un termine massimo di 15 giorni.

Al termine di questa procedura, viene generata una password (key code), scaricabile anche in formato PDF, mediante la quale il segnalante può successivamente accedere alla segnalazione attraverso la piattaforma. La segnalazione acquisita nel corso dell'incontro diretto viene trascritta integralmente e viene inserita sulla piattaforma informatica.

Il Gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante esclusivamente tramite la piattaforma, e, ove necessario, potrà richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute. È inoltre incaricato di inviare una notifica di ricezione della segnalazione entro 7 giorni, nonché un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Gestore, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta, ad esempio derubricando la segnalazione a mero episodio interno riconducibile alle fattispecie di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. In tal caso, né dà notizia al segnalante attraverso la piattaforma, esplicitando le motivazioni.

7.3 Canale di segnalazioni esterno (Piattaforma ANAC)

Il D.lgs. n. 24/2023 - fermo restando quanto previsto dal par. 7.6 - prevede, anche per i soggetti del settore privato, la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno (piattaforma online messa a disposizione dall'ANAC, nonché un servizio telefonico con operatore e la possibilità di fissare incontri diretti entro un termine ragionevole), unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati⁴;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito⁵, ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione⁶;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse⁷.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

7.4 Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste (artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 24/2023) e non è stato dato riscontro nei termini previsti (artt. 5 e 8 del D.lgs. n. 24/2023) in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si evidenzia che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

⁴ Il soggetto cui è affidata la gestione del canale non ha intrapreso, entro i termini previsti dal decreto (ossia conferma di ricezione entro 7 giorni, nonché esito del processo entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione), alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta.

⁵ Ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, l'ipotesi in cui il gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. Ciò ha da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

⁶ Ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati, come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza. Ciò ha da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

⁷ Caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente. Ciò ha da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

7.5 Denuncia alle Autorità nazionali competenti

Il D.lgs. n. 24/2023 – in conformità alla precedente disciplina – riconosce ai soggetti destinatari della disciplina anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inviare una formale denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Anche in questo caso, vengono applicate e devono essere rispettate le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni da parte degli Uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

7.6 Uso di canali rispetto alla tipologia di informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate

Nell'ambito della Società, le violazioni che integrano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001 possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni. Diversamente, le violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni ed esterni, divulgazione pubblica e denuncia.

7.7 Analisi della Segnalazione: il processo end-to-end

Una volta ricevuta una segnalazione attraverso i canali delineati, il Gestore:

- garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- equipara le segnalazioni anonime ricevute a quelle ordinarie e le gestisce in conformità ai Regolamenti di vigilanza;
- dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui il Gestore ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- procede con l'analisi della segnalazione, del testo e della documentazione fornita;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, eventualmente con il supporto del *Compliance Officer* nei casi previsti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale.

8 Tutele e responsabilità del segnalante dei dati personali

8.1 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 si applicano ai seguenti soggetti: dipendenti pubblici; dipendenti dei concessionari di un pubblico servizio; lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato; volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza; lavoratori in prova; candidati; ex dipendenti; facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 6 della presente procedura;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. n. 24/2023;
- c) sussiste un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Resta comunque fermo che sono escluse dal campo di applicazione delle segnalazioni (whistleblowing) quelle indicate al paragrafo 6 della presente procedura.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile. Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 9, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità

civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.lgs. n. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

8.1.1 Riservatezza dei dati personali

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante. Si assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" (art. 4, par. 1 Regolamento (UE) 679/2016) dal trattamento dei dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale, nonché nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali. La Società prevede forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Essa viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;

- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione inerente alla Segnalazione, laddove richieste dalle Autorità procedenti in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originate dalla Segnalazione.

8.1.2 Misure tecnico organizzative di sicurezza a garanzia della riservatezza

I canali di segnalazione sono ideati ed istituiti secondo principi *by design* e *by default* di tutela dei dati personali pianificati al fine di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati e le informazioni sono protetti con misure tecniche ed organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati (art. 5 GDPR) integrando nel trattamento le necessarie garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

La specifica piattaforma consente di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del citato Regolamento UE.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni ricevono una specifica autorizzazione e formazione, come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

A tali soggetti sono trasmesse specifiche istruzioni per garantire che ogni trattamento di dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti previsto dal D.lgs. n. 24/2023, venga effettuato a norma del citato decreto, del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono immediatamente cancellati.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

La Società provvede ad analizzare i rischi per gli interessati e le necessarie misure di sicurezza per la loro mitigazione nell'ambito di una specifica valutazione di impatto redatta ai sensi dell'art. 35 GDPR.

8.2 Divieto di ritorsione del segnalante

Gli Enti o le persone di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione⁸.

La ritorsione si riferisce a qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'Autorità Giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 nei confronti delle persone di cui all'art. 3, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023⁹ e, in particolare:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

⁸ La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione;

⁹ Elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, tuttavia, non è da ritenersi esaustiva.

- o. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente paragrafo e, in generale, dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023. Le persone di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Gli enti e le persone di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Qualora la comunicazione di misure ritorsive pervenga al soggetto deputato alla gestione della segnalazione interna, anziché ad ANAC, il medesimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata all'Autorità al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa. Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, specificate al paragrafo 9, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

9 Limitazioni delle responsabilità del segnalante

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 che riveli o diffonda informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto alle seguenti fattispecie:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale, nonché dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622 e 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, nonché delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi sono le seguenti:

- fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione¹⁰;
- effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni previste nella presente procedura ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

10 Archiviazione della documentazione

È responsabilità dell'Advisor Esterno, incaricato alla gestione del processo di analisi delle segnalazioni, archiviare la documentazione relativa alla segnalazione.

Tutte le segnalazioni e la documentazione relativa al processo sono conservate in maniera sicura, in formato elettronico per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo non superiore a 5 anni che decorrono dalla comunicazione della conclusione del processo della singola segnalazione.

Al fine di garantire una maggior sicurezza, l'archiviazione avviene mediante un doppio sistema crittografato attraverso:

- la piattaforma Whistleblower Software, che consente al Gestore delle segnalazioni di accedere alla segnalazione e alla relativa documentazione in ogni momento tramite inserimento del key code;
- il back-up da parte dell'Advisor Esterno, il quale si avvale di sistemi informatici tali da garantirne l'integrità nonché la confidenzialità.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante propria sottoscrizione.

¹⁰ La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, pettegolezzo, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici).

11 Sanzioni

I soggetti titolari del potere sanzionatorio adotteranno le misure più appropriate in conformità al sistema disciplinare previsto dal Modello, cui si rinvia, nei confronti di coloro che, all'esito delle verifiche attivate a seguito della Segnalazione, risulteranno responsabili delle violazioni accertate.

Inoltre, la Società applicherà le sanzioni disciplinari ritenute più idonee in linea con il sistema disciplinare previsto dal Modello, nei seguenti casi:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarlo;
- quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto;
- quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona. Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Allo stesso modo, costituiscono illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi del Modello tutte le violazioni della presente Procedura.

Le suddette condotte saranno valutate quali gravi violazioni del Modello e sanzionate secondo i principi e con le modalità previste dal sistema disciplinare previsto dallo stesso Modello con riferimento ai soggetti interessati.

Resta fermo il diritto dell'organizzazione di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal Segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.